SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 817)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori COCO, FALLUCCHI, ORIANA, SAPORITO e DE GIUSEPPE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 MARZO 1980

Modifica dell'articolo 2, secondo e terzo comma, della legge 7 febbraio 1979, n. 29, in materia di ricongiunzione dei periodi assicurativi

ONOREVOLI SENATORI. — Le finalità che si volevano conseguire con la legge 7 febbraio 1979, n. 29, erano quelle di dare la possibilità ai lavoratori di unificare, presso unica gestione, tutti i periodi assicurativi anche se in gestioni diverse; in altri termini si voleva realizzare il criterio della comunicabilità delle diverse gestioni previdenziali e di conseguire, quindi, la liquidazione di una sola pensione, calcolata sul totale dei periodi assicurativi maturati presso i vari regimi pensionistici.

Per rispettare tale finalità, trattandosi di contributi versati nella maggior parte in periodi antecedenti di molti anni all'emanazione della legge soprarichiamata e costituendo i medesimi un credito del lavoratore procrastinato, si sarebbe dovuto articolare la legge in modo tale da non ledere il diritto del lavoratore di vedere valorizzati ed attualizzati, ai fini del suo trattamento unico di pensione, tutti i periodi di lavoro compiuti e tutte le contribuzioni previdenziali effettuate durante il periodo della propria vita lavorativa.

L'articolo 1 della legge 7 febbraio 1979, n. 29, consente al lavoratore dipendente pubblico o privato il ricongiungimento all'INPS dei periodi contributivi maturati presso gestioni previdenziali diverse, senza che questi debba sopportare alcun onere.

L'articolo 2, in alternativa all'esercizio della facoltà di cui all'articolo 1, primo comma, consente al lavoratore che può far valere periodi di iscrizione all'INPS, il ricongiungimento presso la gestione in cui risulti iscritto all'atto della domanda.

In questo caso la legge pone a carico del lavoratore il 50 per cento della somma risultante dalla differenza tra la riserva matematica, determinata in base ai criteri e alle tabelle di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, « necessaria per la copertura assicurativa relativa al periodo utile considerato » e l'ammontare dei contributi versati all'INPS, maggiorati dell'interesse composto al tasso annuo del 4,50 per cento.

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1600) — 2-3-4

A parte il fatto che la legge fa una netta discriminazione tra i lavoratori che chiedono il ricongiungimento in forza dell'articolo 1 (a costo zero) e quelli che lo chiedono in forza dell'articolo 2, alleggerendo in tal modo le buste paga di questi ultimi del rateo per far fronte all'onere del ricongiungimento, detto onere, in base ai meccanismi adottati per la sua determinazione, risulta rilevante e in molti casi non sopportabile dai lavoratori a causa anche della continua e progressiva perdita del potere di acquisto degli stipendi.

Il calcolo dell'onere ha come base lo stipendio goduto dal lavoratore all'atto della domanda e non quello goduto all'atto della assunzione presso l'ente che effettua il ricongiungimento; infatti detto onere risulta dalla differenza fra lo stipendio pensionabile a cui il lavoratore ha diritto all'atto della domanda e quello conseguito con il ricongiungimento; detta differenza va poi moltiplicata per un coefficiente che è tanto più grande quanto più elevata è l'età del lavoratore e maggiore il numero degli anni da ricongiungere.

Dall'importo risultante vanno poi detratti i contributi versati all'INPS quasi a valore nominale, salvo l'interesse del 4,5 per cento: nella maggior parte dei casi si tratta di contribuzioni corrispondenti a periodi in cui l'inflazione non era ancora in atto.

Da quanto sopra detto e commentato appare chiaro ed evidente che l'articolo 2 della legge, mentre da una parte penalizza i lavoratori scaricando su di loro l'onere del ricongiungimento e quindi di una ulteriore contribuzione, dall'altra privilegia chiaramente la gestione INPS imponendo a quest'ultima il versamento, all'ente che effettua il ricongiungimento, del valore nominale dei contributi al tasso del 4,5 per cento senza tenere alcun conto dei tassi di inflazione verificatisi alla data dei versamenti dei contributi alla data del ricongiungimento.

Ulteriore penalizzazione economica a danno dei lavoratori deriva dal fatto che il calcolo della riserva matematica è riferito allo stipendio goduto all'atto della domanda e all'età del lavoratore, mentre sarebbe stato più equo, trattandosi di una legge emanata solo quest'anno, e con la quale si volevano sanare situazioni di ingiustizia sociale precedenti, che la base per il calcolo della riserva matematica fosse lo stipendio iniziale, goduto dal lavoratore in forza all'ente che opera il ricongiungimento, e l'età posseduta all'atto dell'assunzione in servizio presso quest'ultima.

In altri termini, il ritardo di emanazione della legge più volte menzionata si è tradotto in un ulteriore aggravio dell'onere del ricongiungimento in quanto sono cresciuti di età i soggetti e i relativi stipendi, questi ultimi a causa della scala mobile.

In definitiva l'articolo 2 della legge, oltre che essere discriminatorio, crea anche situazioni di disparità di diritti fra lavoratori in rapporto ai meccanismi di calcolo adottati per il costo del ricongiungimento.

Infatti gli stessi meccanismi che si applicano per il calcolo del riscatto di periodi non coperti da contribuzioni, ad esempio gli anni di studio universitario, non possono essere validi nel caso in cui si vogliono ricongiungere periodi già coperti al 100 per cento da contribuzione anche se in gestioni diverse (INPS), in quanto la data di presentazione della domanda è di rilevante importanza nella determinazione del costo e nel caso dell'articolo 2 porta sempre ad un ulteriore onere in aggiunta ai contributi già versati.

In altri termini nello stesso stato di diritto vi sono lavoratori che per avere diritto alla pensione pagano i contributi una sola volta, mentre altri lavoratori per avere la stessa pensione dovrebbero pagare, per i periodi da riscattare, un'ulteriore contribuzione equivalente all'onere del costo del ricongiungimento.

Per ovviare agli inconvenienti di cui sopra si rende indispensabile una modifica dei commi secondo e terzo dell'articolo 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 29, come previsto dal seguente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Il secondo e il terzo comma dell'articolo 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 29, sono sostituiti dai seguenti:

« La gestione o le gestioni interessate trasferiscono a quella in cui opera la ricongiunzione l'ammontare dei contributi di loro pertinenza (attualizzati in base agli indici di svalutazione ISTAT) maggiorati dell'interesse composto al tasso annuo del 4,50 per cento.

La gestione assicurativa presso la quale si effettua la ricongiunzione delle posizioni assicurative pone a carico del richiedente il 50 per cento della somma risultante dalla differenza tra la riserva matematica, determinata in base ai criteri e alle tabelle di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, (riferita allo stipendio iniziale e alla età del lavoratore all'atto dell'assunzione presso l'ente che effettua il ricongiungimento), necessaria per la copertura assicurativa relativa al periodo utile considerato, e le somme versate dalla gestione o dalle gestioni assicurative a norma del comma precedente ».